

Roma, 10 gennaio 2002
Prot. n. 005/02/F.1.
CIRC. N. 16859

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Assicurazione infortuni – Autoliquidazione premi Inail 2001/2002 – Oscillazione del tasso di tariffa per prevenzione dopo il primo biennio di attività.

Il 16 febbraio 2002 scadranno i termini di autoliquidazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si riportano le prime indicazioni riguardanti i relativi adempimenti a carico delle aziende. A breve sarà disponibile presso tutte le Sedi territoriali e nel sito internet dell'Inail il consueto opuscolo-guida, contenente informazioni di maggiore dettaglio.

Autoliquidazione 2001/2002

La novità riguarda l'introduzione del Mod. 1021, come modulo per la dichiarazione delle retribuzioni.

Questo nuovo modulo di denuncia delle retribuzioni consente di comunicare i dati sia in Euro che in Lire. I datori di lavoro che sceglieranno di adottare la nuova unità di conto dovranno indicare le cifre con arrotondamento all'unità (tenendo conto del primo decimale: se è inferiore a cinque la somma sarà arrotondata per difetto, se è superiore o uguale a cinque l'arrotondamento sarà per eccesso), mentre le aziende che manterranno il riferimento alla Lira dovranno riportare i dati per intero, senza alcun troncamento di cifre.

Il nuovo modulo ha una struttura a sviluppo verticale articolata su due colonne e su sei sezioni orizzontali (vedi fac-simile - Allegato 1).

Particolare attenzione va dedicata alla sezione numero 4, riservata alla scomposizione, per tipologia di agevolazione, dell'importo complessivo delle retribuzioni **parzialmente** esenti da contribuzione (da indicare distintamente dalle retribuzioni totalmente esenti, per le quali è prevista l'apposita sezione numero 5). Nel compilarla, le aziende dovranno utilizzare il sistema di decodifica riportato sul

retro del modulo e, qualora il numero delle righe si rivelasse insufficiente alla completa indicazione dei dati richiesti, dovranno utilizzare uno specifico modulo supplementare (Mod. 1121), disponibile presso le Sedi Inail.

I datori di lavoro che sceglieranno di presentare la denuncia delle retribuzioni in Lire potranno sviluppare nella stessa valuta anche il calcolo dei premi dovuti.

Per il pagamento degli stessi, invece, il riferimento alla moneta nazionale sarà possibile – nel periodo di doppia circolazione (1° gennaio / 28 febbraio 2002) - soltanto nel caso in cui il versamento sia effettuato in contanti e in unica soluzione entro il termine prestabilito, senza avvalersi della possibilità di rateazione riconosciuta dalle vigenti norme (art. 59, comma 19, della legge n. 449 del 1997 e art. 55, comma 5, della legge n. 144 del 1999).

In tal caso, ovviamente, dovrà essere utilizzato il modello F24 nella versione in Lire.

Gli importi determinati in Lire dovranno essere convertiti in Euro e indicati nell'apposita sezione del modello di pagamento unificato F24, con arrotondamento che, secondo i principi generali, dovrebbe essere effettuato al secondo decimale. Peraltro, a seguito di una nostra specifica richiesta, la Direzione generale Inail ha riconosciuto ai datori di lavoro anche la possibilità di effettuare l'arrotondamento stesso all'unità di Euro, analogamente a quanto previsto per la dichiarazione delle retribuzioni (in tal caso, nei due campi predisposti nel modello F24 per le cifre decimali dovranno essere indicati due zeri).

L'Inail avrà provveduto alla notifica alle aziende del tasso applicato entro il 31 dicembre scorso tramite l'invio dell'apposito modello 20 SM (v. fac-simile in allegato 1), rimasto invariato rispetto allo scorso anno (v. nostra circolare n. 16509 del 9 febbraio 2001).

Inoltre, coerentemente con la suddetta facoltà riconosciuta ai datori di lavoro di effettuare il calcolo dei premi sia in Lire che in Euro, le basi di calcolo relative all'anno in corso (v. fac-simile in allegato 1) saranno disponibili in entrambe le valute, sia in versione cartacea che nella sezione denominata "Punto Cliente" del sito internet dell'Inail.

Riguardo alle basi imponibili per il calcolo dei premi, si fa rinvio alla circolare dell'Istituto n. 61 del 2001, nella quale sono richiamati anche i valori del minimale e massimale di rendita da assumere ai fini del calcolo del premio per l'assicurazione dei lavoratori parasubordinati e di quelli di area dirigenziale (per gli specifici criteri di determinazione della base imponibile per ciascuna delle due categorie v. la nostra circolare n. 16385 del 7 novembre 2000).

Gli importi del minimale e massimale di rendita sono stati recentemente rivalutati, a decorrere 1° luglio 2001, dal d.m. 9 ottobre 2001 e risultano attualmente fissati, rispettivamente e con la predetta decorrenza, in Lire **22.289.000** e **41.394.000**.

Rispetto all'autoliquidazione dello scorso anno, nessuna novità va segnalata con riguardo all'applicabilità ai premi per l'assicurazione infortuni delle agevolazioni riconosciute dalla legge n. 223 del 1991, né relativamente al premio dovuto per i dirigenti italiani operanti in Paesi extracomunitari non convenzionati e restano dunque valide le indicazioni a suo tempo fornite (v. nostra circolare n. 16509 del 9 febbraio 2001, cit.).

Con particolare riguardo alla seconda delle questioni appena richiamate, l'Inail continua a ritenere applicabili i valori convenzionali per il lavoro all'estero fissati ai sensi della legge n. 398 del 1987, come ha puntualmente ribadito nella propria circolare n. 54 del 19 luglio 2001.

Oscillazione del tasso di tariffa per prevenzione dopo il primo biennio di attività

In materia di riduzione del tasso per prevenzione dopo il primo biennio di attività (v. nostra circolare n. 16533 del 5 marzo 2001), è intervenuta una novità per tutte le aziende interessate a presentare la relativa domanda entro il previsto termine del 31 gennaio p.v..

A partire dallo scorso anno le aziende in attività da più di un biennio hanno la possibilità di richiedere all'Inail una riduzione del premio assicurativo – pari al 5 o al 10 per cento, in relazione alla dimensione aziendale – legata agli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Requisito imprescindibile per accedere al beneficio è l'effettuazione di almeno tre interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e prevenzione, di cui uno necessariamente nel campo dell'informazione e formazione dei lavoratori, nell'anno solare precedente a quello cui si riferisce la domanda.

Se rigidamente applicato, tale criterio di valutazione comporta il rischio di escludere dall'agevolazione tutte quelle imprese che, avendo effettuato interventi di carattere straordinario o comunque di notevole portata nel corso di un certo anno, non hanno la possibilità di ripetere lo stesso sforzo economico ed organizzativo nell'anno successivo, ovvero si vengono a trovare in una situazione in cui ulteriori miglioramenti sono oggettivamente difficili da realizzare (almeno nel breve periodo).

Paradossalmente, finirebbero per essere penalizzate proprio le aziende che hanno posto in essere interventi di miglioramento di tale entità da produrre effetti positivi duraturi nel tempo.

Per porre rimedio a tale incongruenza, è stato sollecitato l'Inail ad una parziale revisione dei criteri per la valutazione delle domande di riduzione del tasso che dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2002.

Con lettera alle proprie unità periferiche del 13 dicembre scorso (allegato 3), la Direzione generale dell'Istituto ha fornito riscontro a tale richiesta, individuando alcune tipologie di intervento che possono assicurare l'accesso al beneficio per un numero di anni superiore ad uno. In particolare, rientrano in questa categoria:

- la sostituzione globale o il miglioramento di tutti gli impianti, macchine e attrezzature ovvero il miglioramento di tutti gli ambienti di lavoro, realizzati in unità operative aziendali o reparti produttivi fisicamente distinti e ben caratterizzabili sotto il profilo del rischio;
- gli interventi per il mantenimento del sistema di gestione della sicurezza o di gestione ambientale di cui l'azienda si è dotata negli anni precedenti.

Il primo dei sopra elencati gruppi di interventi riguarda tutti gli impianti, le attrezzature e le macchine, ovvero tutti gli ambienti di lavoro, con il rischio di veder escluse dalla possibilità di riduzione pluriennale del tasso le aziende che abbiano posto in essere interventi che, pur essendo parziali, comportano un rilevante impegno economico ed organizzativo e producono un notevole miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Non di rado, infatti, un effettivo e sensibile miglioramento ai fini della sicurezza si realizza con interventi mirati che, pur incidendo parzialmente sulle componenti del sistema produttivo (macchine, impianti, attrezzature e ambienti di lavoro), di fatto consentono di risolvere specifiche disfunzioni o criticità di rilievo per la complessiva situazione aziendale.

Poiché l'effettuazione di tali interventi comporta spesso l'impiego di ingenti risorse economiche, Confindustria ha sollecitato l'Inail a fornire ulteriori chiarimenti per l'estensione anche a queste fattispecie del trattamento agevolativo pluriennale delineato per gli interventi a valenza globale.

Cordiali saluti.

Nicola De Marinis
DIRETTORE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI

All.
VC/it